SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

La crisi d'impresa

L'attestazione di ragionevolezza dei piani di ristrutturazione ex art. 67, 3° comma, lettera d) L.F.

nr. **27** • Commissione Gestione Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali

Gruppo di Studio: Giovanni Napodano, coordinatore; Alberto Debernardi, Pierpaolo Ferraro, Marziano Lavizzari, Gianluca Minniti, Carlo Pagliughi, Paolo Piazzalunga, Patrizia Riva i quaderni



dei Dottori Commercialisti di Milano

La crisi d'impresa

L'attestazione di ragionevolezza dei piani di ristrutturazione ex art. 67, 3° comma, lettera d) L.F.

> nr. 27. Commissione Gestione Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali

> > Gruppo di Studio: Giovanni Napodano, coordinatore; Alberto Debernardi, Pierpaolo Ferraro, Marziano Lavizzari, Gianluca Minniti, Carlo Pagliughi, Paolo Piazzalunga, Patrizia Riva

I Quaderni della Scuola di Alta Formazione

Comitato Istituzionale:

Diana Bracco, Marcello Fontanesi, Mario Forchetti, Giuseppe Grechi, Luigi Martino, Nicola Mastropasqua, Lorenzo Ornaghi, Carlo Palumbo, Angelo Provasoli, Guido Tabellini.

Comitato Scientifico:

Giancarlo Astegiano, Giuseppe Bernoni, Franco Dalla Sega, Felice Martinelli, Luigi Martino, Guido Marzorati, Cesare Minola, Renzo Nisi, Lorenzo Pozza, Patrizia Riva, Massimo Saita, Stefania Totaro.

Comitato Editoriale:

Claudio Badalotti, Aldo Camagni, Ciro D'Aries, Francesca Fiecconi, Carlo Garbarino, Cesare Gerla, Luigi Martino, Francesco Novelli, Patrizia Riva, Gian Battista Stoppani, Alesandra Tami, Dario Velo, Cesare Zafarana.

Commissione Gestione Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali:

Delegato del Consiglio: Alessandro Solidoro. Presidente della Commissione: Cesare Meroni

Componenti: Andrea Acampora, Vincenzo Agresti, Natascia Alesiani, Roberto Antonelli, Ignazio Arcuri, Gabriele Assanta, Simona Baldassarre, Davide Lorenzo Barosi, Daniela Bergantino, Giorgio Betti, Carlo Bianco, Renato Bissi, Gianantonio Bogoni, Beatrice Bompieri, Francesca Bonalumi, Donatella Beatrice Bonfatti, Lorella Borghetti, Gianluigi Brambilla, Federico Broglia, Elisabetta Brugnoni, Micaela Brunamonti, Gianluca Caimi, Angela Maria Campochiaro, Monica Carnio, Fausto Casarano, Bernardo Casati, Vincenzo Cassaneti, Mario Claudio Cecchi, Barbara Ceriani, Mario Ciampi, Maria Rosaria Cipriano, Maria C. Colombo, Andrea Corti, Carmine Cozzolino, Maddalena Dal Moro, Francesco D'Alessandro, Stefano D'Amora, Alberto De Bernardi, Enrico De Bono, Silvia De Furia, Corrado De Girolami, Vittorio De Luca, Luigi De Paola, Marco De Ruyo, Alberto Debernardi, Giacomo Degrassi, Ernesto Del Bianco, Paolo Deo, Christian Dominici, Bernardo Draghetti, Maurizio Fabbri, Claudio Ferrario, Antonino Ficalora, Laura Filippi, Gabriella Fiordelisi, Davide Fortunato, Enrico Nestore Fregoni, Pierpaolo Galimi, Pierpaolo Giuseppe Galimi, Raffaele Gargiulo, Marco Gentile, Paolo Gerini, Tiziana Anna Ghiotto, Cecilia Giacomazzi, Michele Giovanardi, Paolo Giovanelli, Carlo Giraudo, Umberto Giudici, Roberta Goldoni, Lorenzo Gorgoglione, Paola Grossini, Álfredo Haupt, Stefano Inzoli, Giovanni La Croce, Patrizia La Rocca, Gianluigi La Rosa, Marziano Lavizzari, Piero Giuseppe Lini, Davide Maestroni, Marco Martinella, Vincenzo Masciello, Raffaella Mattolini, Gianluca Minniti, Erik Mira, Marco Misto', Mario Montevecchi, Diego Moscato, Claudia Motta, Sabrina Murri, Giovanni Napodano, Andrea Nappa, Filippo Nicol, Enrico Nicolini, Francesco Novelli, Claudia Oddi, Carlo Pagliughi, Antonio Palumbo, Claudio Pastori, Francesco Paolo Pati, Fabio Pettinato, Paolo Marco Piazzalunga, Giuseppe Piscopo, Giuseppina Pizzamiglio, Fulvio Pizzelli, Rosalba Pizzulo, Roberta Postiglione, Paolo Oronzo Pulito, Giannicola Radoia, Andrea Rinaldi, Patrizia Riva, Giovanni Nicola Rocca, Gianluca Ronzio, Marco Rubino, Fabio Salina, Francesca Sangiani, Pietro Santoro, Dario Schlesinger, Andrea Stefani, Aldo Stesuri, Marco Alfonso Terenghe, Cristina Tracanella, Luca Tracanella, Paolo Troiano, Daniele Tumietto, Giuseppe Úgo, Antonio Vacchelli, Adele Antonia Vasilotta, Velia Mauri, Giuseppe Verna, Federico Vigevani, Marco Vigna Taglianti, Italo Vitale, Alberto Zappa.

Direttore Responsabile:

Patrizia Riva

Segreteria:

Elena Cattaneo corso Europa, 11 • 20122 Milano tel: 02 77731121 • fax: 02 77731173

INDICE

Pr	emess	a	
1.	La sit	tuazione ante riforma dei piani attestati	7
	1.1 A	nalisi dei concordati stragiudiziali	11
2.	L'Art. 67 L.F. ex D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifiche dalla L. 14 maggio 2005, n. 80		
	2.1 2.2	Perimetro di applicabilità Effetti	
3.	Le m	anifestazioni della crisi d'impresa	23
	3.1 3.2	Premessa	24
	3.3	3.2.1 La crisi economica 3.2.2 La crisi finanziaria-patrimoniale Conclusioni	26
4.	L'esp	erto: nomina, requisiti, attività, responsabilità, compenso	29
	4.1 4.2 4.3 4.4	Requisiti	30 31
5.	per l'a	nsapevolezza del salvacondotto concesso ai creditori assenza di revocatoria per gli atti, i pagamenti e le zie concesse	33

6.	Le caratteristiche del piano e gli obiettivi: risanamento dell'esposizione debitoria; riequilibrio della situazione		
	finanziaria		
	6.1 Caso pratico		
7.	Il ruolo dei creditori: garanzie e attività di controllo periodico richieste		
8.	. Principi Internazionali di auditing e documento ISAE 340069		
9.	Aspetti fiscali: memento utilizzo delle soluzioni consentite dalla vigente normativa		
10	. Le responsabilità penali dell'attestatore101		

PREMESSA

La riforma della Legge Fallimentare iniziata nel 2005 si è ispirata ad un nuovo concetto quale quello di privilegiare il rapporto diretto intercorrente tra debitore e creditore, nel senso che, in linea generale, il primo propone una certa soluzione e, l'altro, diventa l'arbitro dell'esito della stessa.

Altro concetto quello di dare rilievo alla "crisi di azienda", al salvataggio della stessa anche per l'aspetto socio-economico che rappresenta; di accrescere il ruolo del Commissario Giudiziale e di limitare l'intervento del Tribunale, di valorizzare la figura del professionista esperto.

Le soluzioni previste per superare il citato stato di crisi sono tre: i piani attestati, la ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo.

La prima soluzione si distacca decisamente dalle altre per essere in senso assoluto una procedura "privatistica" lasciata agli accordi che interverranno tra debitore-creditore al di fuori dell'ordinamento giudiziario e con il notevole vantaggio di non assoggettare ad azione revocatoria "gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore, purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria della impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria"; con la unica condizione di grande valenza di una attestazione di ragionevolezza di un professionista, revisore contabile, in possesso dei requisiti per la nomina a curatore previsti dalla legge fallimentare.

E' un consolidarsi dei c.d. "accordi stragiudiziali" che hanno trovato notevoli ostacoli in passato per l'azione revocatoria esercitabile in caso di fallimento della impresa debitrice.

Il quaderno odierno è proprio dedicato all'analisi e alle soluzioni della crisi di impresa prevista dall'art. 67, 3° comma, lettera d) L.F..

La raccomandazione più significativa che si sottopone ai colleghi è che "esperti" non si nasce ma si diventa, acquisendo nel tempo esperienza e rispettando le norme di deontologia e di etica professionale. Tale ruolo è

difficile, richiede equilibrio ed il rispetto della totale indipendenza dall'imprenditore che lo nomina.

Purtroppo, la attuale crisi che lambisce anche il settore professionale, il notevole numero di iscritti in Albi, la eliminazione dei minimi tariffari, la improvvisazione spesso mascherata, l'intervento in molti casi dei "poteri forti" sono tutti fattori che spesso influiscono in modo determinante sulla qualità della richiamata "attestazione di ragionevolezza" e sulla indipendenza del professionista dall'imprenditore che lo ha nominato.

Il richiamo non risulta vano qualora si consideri la responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale, e quella penale "del concorso in reato con l'imprenditore" dell'esperto che nel proprio operare non rispetta le poche ma determinanti norme in tema di deontologia, di etica, di indipendenza e di esperienza.

8. PRINCIPI INTERNAZIONALI DI AUDITING E DOCUMENTO ISAE 3400⁽¹⁾

Nel contesto italiano sono rinvenibili solo i principi di revisione contabile o *Auditing* mentre non sono stati emanati i principi che nel contesto internazionale e americano regolamentano le altre situazioni in cui è possibile per un revisore assumere un incarico di *Assurance* (intendendo questo termine nel senso indicato nel contesto internazionale e non nel contesto US). Ne segue che risulta indispensabile integrare lo studio delle fonti interne di regolamentazione affiancandolo con l'esame di documenti di differente provenienza⁽¹⁾.

Le Commissioni di studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avvicendatesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge fallimentare si sono già espresse in materia con due documenti⁽²⁾: 1) nel 2006 con il "Protocollo piani di risanamento e

^(*) A cura di Patrizia Riva.

Si rinvia per approfondimenti alla monografia di P. Riva, "L'attestazione dei piani delle aziende in crisi. Principi e documenti di riferimento a confronto. Analisi empirica". Prefazione di G. Frattini. Introduzione di L. Martino, Giuffrè ed., 2009.

Si veda P. Riva, "L'individuazione dei principi applicabili al controllo sui piani e le criticità nel contesto di crisi" e "Il quadro logico di riferimento", in op. cit., Giuffrè ed., 2009, pagg. 25 e ss.

Conviene ricordare che l'Ordine dei Dottori Commercialisti e il Collegio dei Ragionieri si sono fusi e che l'operazione ha espletato i propri effetti a partire dal 1 gennaio 2008 dando origine all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. La fusione tra le due categorie professionali ha comportato la razionalizzazione delle strutture di governance e il rinnovamento delle commissioni istituzionali e di studio. Queste precisazioni rilevano ai nostri fini in quanto necessarie per meglio identificare le fonti e per una migliore rintracciabilità delle fonti. Il documento del 2006 è stato redatto da una Commissione studi del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) ed è disponibile nel sito www.cndc.it. Il documento del 2009 è stato redatto dalla Commissione studi Crisi e risanamento di impresa del nuovo Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). Questo secondo documento, ratificato dal CNDCEC, è disponibile sul sito www.cndcec.it.

ristrutturazione. Relazioni del professionista: profili organizzativi e principi di comportamento nell'ambito delle procedure di Concordato Preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piano di risanamento attestato" redatto dal Gruppo di lavoro decreti competitività della Commissione procedure concorsuali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e da quest'ultimo approvato e pubblicato il 3 luglio 2006 (d'ora in poi "Protocollo")⁽³⁾; e 2) nel febbraio 2009 la rinnovata Commissione studi Crisi e risanamento di impresa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha emanato il documento "Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi di impresa" redatto (d'ora in poi "Osservazioni").

Il "Protocollo" recita al punto B.4), con riferimento al Concordato Preventivo, che "dalle prime esperienze professionali, quali emerse soprattutto dalla giurisprudenza (Tribunali e Corti d'appello) e con riguardo alla fase dell'ammissibilità ovvero a quella dei controlli successivi rimessi al Commissario Giudiziario ed al Tribunale, non si ricavano indicazioni univoche. Prevale allo stato, il ricorso a criteri plurimi ed anche molto diversi, tra cui sia i principi del controllo contabile come quelli della valutazione aziendale. Tuttavia essi non sono sempre utilizzati, soprattutto ove la tipologia assunta in concreto dal piano valorizzi profili prognostici del tutto inediti, per la combinazione di fattori di allocazione degli attivi e di operazioni straordinarie, sottoposti al vaglio della maggioranza dei creditori e dunque di incerta accettazione, pur se maggioritaria. Sembra in vero prevalere, nell'assenza di un protocollo contabile, una tendenza all'utilizzo di criteri persuasivi fondati sulla generale possibilità di accettazione del progetto, inquadrato come l'obiettivo delle proposte concordatarie e dunque con una valorizzazione della ricostruzione contabile in relazione strettamente strumentale. D'altra parte l'osservazione giudiziale distingue i due elementi della relazione

Conviene evidenziare che al "Protocollo" non è stato riconosciuto "lo scopo di fornire soluzioni definitive alle tante difficoltà applicative di una legislazione ancora da verificare nella prassi", ma quello "di sollevare le prime questioni e di tentare di dare le prime risposte ai dubbi che inevitabilmente l'operatore si trova ad affrontare", così Serao F. e Schiavon G., "Prima premessa" al "Protocollo" 2006. E' stato precisato dal Coordinatore del Gruppo che si tratta di "elaborati del gruppo di lavoro frutto dello studio e del confronto tra magistrati e dottori commercialisti" che "costituiscono possibili principi di comportamento, pur se ancora non codificabili all'interno di un contesto normativo e giudiziario stabile", così Ferro M., "Seconda premessa" al "Protocollo", 2006.

assicurando un grado di autonomia alla veridicità dei dati aziendali in funzione prettamente informativa".

Il Gruppo di lavoro lamenta l'"assenza di un protocollo contabile" e rileva induttivamente, a partire dall'osservazione della casistiche giurisprudenziali⁽⁴⁾ riscontrate nel periodo intercorrente tra il 17 marzo 2005 e la redazione del documento (circa un anno di osservazioni) che, pur non identificandosi comportamenti univoci, sono state prese a riferimento nella pratica alcune soluzioni alternative: si sono applicati i principi di revisione (il riferimento è letteralmente ai principi del controllo contabile ex art. 2409 ter c.c.)⁽⁵⁾; si sono applicati i criteri utilizzati per la valutazione del capitale economico (il riferimento è letteralmente ai principi di valutazione aziendale); si sono alternativamente applicati, per altro nella maggior parte dei casi, "altri criteri" il cui contenuto non è esplicitato, ma che sono qualificati come "persuasivi", "fondati sulla generale possibilità di accettazione del progetto", "con valorizzazione della ricostruzione contabile in relazione strettamente strumentale".

Il Gruppo di lavoro conclude che né i principi di revisione, né i criteri utilizzati per la valutazione del capitale economico appaiono di per sé idonei in termini assoluti ai necessari accertamenti e verifiche. L'affermazione muove dalla considerazione: dell'ampiezza che caratterizza entrambe le forme di controllo – principi di revisione e criteri utilizzati per la valutazione del capitale economico - incompatibile con i tempi a disposizione del professionista per la predisposizione della relazione⁽⁶⁾; della conoscenza o conoscibilità limitata dell'azienda da parte del professionista; del perimetro di azione del professionista limitato ai dati del piano e della documentazione di cui all'art. 161 L.F.. Nonostante rilevi queste criticità, il Gruppo di lavoro si spinge ai punti B.5) e B.7) del

Gi è già ricordato che il gruppo di lavoro era misto e ne facevano parte magistrati impegnati quotidianamente nell'osservazione della realtà indagata o meglio quali attori operanti nella medesima realtà in quanto Giudici Delegati in differenti circoscrizioni sul territorio nazionale.

⁽⁵⁾ Il richiamo all'art. 2409 *ter* c.c. è stato utilizzato in questa sede, e, come già supra commentato nell'ambito della recente ricerca dell'"Osservatorio sulla crisi di impresa" coordinato sempre da Ferro M. insieme in quel caso a Ruggiero A. e Di Carlo A

⁽⁶⁾ L'importanza riconosciuta al problema del tempo a disposizione dell'attestatore richiama le considerazioni svolte in proposito de iure condendo da parte dottrina giuridica. Ci si riferisce in particolare a: Belcredi M., op. cit., Assonime, Note e studi n. 74; Stanghellini L., op. cit., 2007, pag. 367.

"protocollo" sino a fornire una elencazione delle attività - qualificate come "controlli e verifiche" - che devono essere svolte per giungere al giudizio di veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano. La natura dei controlli suggeriti è oggetto di approfondimenti *infra*.

Il documento "Osservazioni" nel 2009 conferma le valutazioni espresse dal Gruppo di lavoro del 2006 constatando che "nessuna disposizione della novella e tanto meno del successivo decreto correttivo specifica anche solo in modo sintetico quali siano le condizioni ovvero i contenuti minimali che devono caratterizzare le relazioni di accompagnamento agli strumenti di composizione della crisi, né del pari sono noti i principi che devono guidare il professionista nella predisposizione delle suddette attestazioni". Fatta questa premessa, il medesimo specifica che "l'osservazione delle prassi affermatesi e le prime pronunce giurisprudenziali consentono di tracciare un primo quadro riassuntivo in merito ai contenuti che caratterizzano le diverse attestazioni a cui è chiamato il professionista"() e dedica il documento alla descrizione del citato quadro. In particolare la Commissione si sofferma a soppesare il significato che deve essere attribuito al termine "attestazione". Come noto, nel linguaggio comune il concetto espresso dal termine "attestare", ricomprende proprio quello di "rendere testimonianza, affermare, certificare", ed in tal senso deve nondimeno intendersi l'utilizzo che ne fa il legislatore della legge fallimentare. Da questa considerazione è fatto discendere logicamente che "l'attività di controllo che si esplica nello svolgimento dell'incarico consiste nel certificare/asseverare con la massima trasparenza possibile la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano". Alla luce di ciò la Commissione conclude che "è ragionevole ipotizzare che attestare consista: i) quanto al giudizio di veridicità dei dati aziendali, nella formulazione di una dichiarazione che si traduca di fatto in un'assunzione di responsabilità in ordine ad una certa attività di controllo svolta sugli stessi dati aziendali, e, ii) quanto al pronostico di fattibilità del piano, nel verificare e quindi nel certificare che il medesimo possa essere realizzato in un'ottica di verosimile fattibilità e quindi in un'ottica di una verosimile riuscita"(8). Questo passaggio del documento fa espresso riferimento al Concordato Preventivo, ma la validità del medesimo è

Commissione Crisi e risanamento CNDCEC, documento "Osservazioni", op. at., 2009, pag. 2.

⁽⁸⁾ Commissione Crisi e risanamento CNDCEC, documento "Osservazioni", op. cit., 2009, pag. 5.

esplicitamente richiamata anche nel contesto dei piani attestati e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

In sintesi, sia il "Protocollo" del 2006, sia le "Osservazioni" del 2009: i) rilevano la necessità di redigere un documento che abbia ruolo di garanzia per i terzi e arrivano a richiedere che il perito "certifichi" la veridicità dei dati e la fattibilità del piano; ii) richiamano le tecniche di revisione e della valutazione del capitale economico, ma non rinviano tout court, alle medesime giustificando la scelta sulla base di considerazioni operative, prima fra tutte l'insufficienza del tempo a disposizione dell'attestatore; iii) lamentano l'assenza di riferimenti e principi condivisi a livello nazionale; iv) omettono l'analisi del contesto internazionale. Si rinvia al capitolo successivo per specifici approfondimenti sui singoli contenuti dei due documenti citati.

Pur condividendo l'osservazione espressa dai documenti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sopra esaminata in base alla quale l'attestatore è chiamato ad affrontare criticità di notevole portata e non trova nel contesto nazionale principi e norme di comportamento che possano fornirgli un valido supporto, si osserva che

La possibilità di "certificare" i dati di bilancio consuntivi è stata oggetto di attenzione da parte degli studiosi di auditing, dei practitioners e da parte del legislatore. Vale la pena, infatti, di ricordare che il Testo Unico della Finanza ha modificato la disciplina della revisione contabile, stabilendo, tra l'altro, che la società di revisione esprima un giudizio professionale sul bilancio, e così abbandonando il termine "certificazione" utilizzato dall'abrogato D.P.R. n. 136/75. Alla precedente alternativa tra il rilascio e il non rilascio della certificazione ha fatto seguito la previsione di quattro diverse tipologie di giudizio: un "giudizio senza rilievi", un "giudizio con rilievi", un "giudizio negativo" e una "dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio". Si legge in proposito in dottrina che "il pubblico tende a identificare la relazione senza rilievi con una «certificazione» che l'azienda sia sana. Si tratta di un errato convincimento, in quanto il revisore esprime un parere esclusivamente sulla trasparenza del bilancio. (...) In parte tale convinzione continua ad essere causata dall'infelice scelta operata in passato per indicare il parere del revisore (certificazione appunto) e dell'errato significato attribuito a tale termine", così "Principi e metodi di auditing", Livatino M., Pecchiari N., Pogliani G., EGEA, 2007, pag. 118.

In realtà in un passaggio delle "Osservazioni" è utilizzato il termine "verità". Si legge "Del pari l'asseverazione sulla veridicità dei dati non può limitarsi ad una mera dichiarazione del professionista in ordine alla corrispondenza fra gli elementi utilizzati per la predisposizione del piano e quelli desumibili dalla contabilità generale aziendale, ma deve comprendere un'espressa pronuncia del medesimo sul principio di verità di cui all'art. 2423 c.c..", Commissione Crisi e risanamento CNDCEC, documento "Osservazioni", op. cit., 2009, pag. 5.

precisi riferimenti sono invece rinvenibili quando si prenda a riferimento il contesto internazionale. Autorevoli commentatori⁽¹⁾ hanno evidenziato che con riferimento alle fattispecie oggetto di studio "non è fuori tema il richiamo ai c.d. ISAE 3000 perché essi sono imposti ai revisori quando redigono attestazioni la cui tipologia è diversa dalla revisione vera e propria e riguarda la verifica dei dati e dei piani revisionati come è nei casi in esame. (...) L'applicazione dei principi internazionali di revisione contabile, consentirebbe di dare una dimensione di comprensibilità e credibilità anche nel mercato internazionale e globale alle operazioni di risanamento condotte in Italia, magari trovando finanziatori anche fuori del confine delle Alpi". Il rispetto delle procedure e dei principi codificati negli ISAE non rappresenta ancora un modus operandi diffuso, ma si sta facendo strada quantomeno in dottrina⁽¹²⁾. Le indicazioni dei principi

Così Paluchowski, Pajardi che evidenziano ancora che "nelle fattispecie studiate l'esperto deve necessariamente essere un revisore, quindi i principi di revisione internazionali "debbono essere un punto di riferimento quanto alla attività di attestazione della veridicità dei dati e giustificare la quadripartizione dell'attività di auditing, consistente: a) nell'assumere sufficienti elementi di conoscenza della concreta attività svolta dall'impresa interessata, nonché dei processi adottati per la predisposizione dei dati, creando contatti ed effettuando indagini dirette presso i responsabili dei controlli interni e dei controlli esterni; b) nell'acquisire così la conoscenza approfondita dei sistemi di controllo interno alla società; c) nell'accertamento del livello di rischio cui sono sottoposte le analisi in connessione a quanto appreso sui sistemi di controllo; e d) nella predisposizione delle idonee e sufficienti procedure di verifica dei dati esposti, secondo i principi e gli standards imposti dagli ISA, mirate a raggiungere le aree contabili dotate di minori controlli e quindi caratterizzate da un maggior indice di rischio di inattendibilità". Paluchowski A., Pajardi P., "Manuale di diritto fallimentare", pag. 829, 2008.

Il documento è esplicitamente richiamato con riferimento alle attestazioni previste dalla legge fallimentare in più contributi: Cenati B., "Le relazioni a cura dei professionisti esperti previste dagli artt. 67, 161 e 182 bis L.F.", Synergia, 2005, disponibile sul sito http://fallimentitribunalemilano.net; Faccincani L., op. cit., pag. 128 e ss., 2007; Sacchi A., "Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento e attività del revisore. Le relazioni ai sensi dell'art. 2501 bis, comma 4 e 5, c.c.", in "Il controllo nelle società e negli enti", 1/2006, pag. 188 e ss.; Paluchowski A., Pajardi P., op. cit., pag. 829, 2008; Mandrioli L., "Il concordato preventivo: la verifica del tribunale in ordine alla relazione del professionista", in Il Fallimento, 2007, 1228; Pollio M., op. cit., 2009, pag. 253 e ss.; Riva P., "La revisione dei dati prospettici secondo l'ISAE 3400. L'applicazione del principio internazionale di auditing alle attestazioni del professionista previste dalla legge fallimentare.", in Journal of IR, luglio 2009, pag. 55, disponibile nella sezione dottrina del sito www.ilfallimento.it; Riva P., "Redigere e attestare i dati prospettici nei piani di risanamento, negli accordi di ristrutturazione e nei concordati preventivi. Criticità e riferimenti ai principi di revisione.", in Rivista dei Dottori Commercialisti, 3/2009, pag. 573; Riva P., "La revisione dei piani redatti in situazione di crisi. Applicazione del documento ISAE 3400 nelle

internazionali di revisione dedicati al tema delle informazioni prospettiche, quali, tra le altre, la necessità di accertare la ragionevolezza e la correttezza delle assunzioni alla base piano, di possedere un'adeguata conoscenza del business aziendale, di inserire specifici riferimenti nel testo del parere espresso, iniziano, infatti, ad essere considerate nelle situazioni di crisi aziendale un *benchmark* di riferimento a cui ispirarsi ogni qual volta si debba giudicare la realizzabilità di eventi futuri formalizzati in piani più o meno articolati⁽¹³⁾.

L'orientamento sopra delineato è stato oggetto di attenzione e fatto proprio nell'ambito di un progetto di ricerca che ha toccato i temi qui indagati riferendo per altro le proprie riflessioni proprio allo specifico caso dei piani attestati ex art. 67, c.3, l. d) L.F. e che è stato occasione di collaborazione tra l'Università di Firenze, l'Assonime e il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili⁽¹⁴⁾. Nel gennaio 2010 il progetto ha portato alla redazione di un documento comune alle tre istituzioni dal titolo "Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi. Prima edizione del 2010" (d'ora in poi "Linee-Guida"). Scopo dichiarato dei ricercatori dei tre enti è stato suggerire prassi virtuose e comportamenti che, pur non essendo strettamente imposti dalla legge, possano aumentare il grado di sicurezza delle

attestazioni previste dalla novellata legge fallimentare (art. 67, c. 3, l. d, art. 182 bis, art. 161 L.F.).", in "Il controllo nelle società e negli enti", in corso di pubblicazione; Crescentino G., "Il piano di risanamento ex art. 67 l.. L'attestazione di ragionevolezza", Relazione per Convegno ODCEC Monza "Le procedure concorsuali e la gestione della crisi di impresa", 2007.

⁽¹³⁾ In questo senso Faccincani: L., op. cit., pag. 128.

Si tratta della ricerca "Modelli innovativi nella finanza delle piccole e medie imprese" finanziata dal MIUR nel 2005 tra i cui obiettivi dichiarati in sede di domanda di finanziamento al ministero vi era "l'individuazione delle condizioni in cui le forme innovative di finanziamento possono aver successo e la proposizione di modelli operativi miranti a favorire tale successo, avendo riguardo alle condizioni e agli strumenti che rendono possibile l'intervento dell'investitore qualificato nelle fasi di crescita, ristrutturazione o crisi dell'impresa". Lo studio di questo particolare obiettivo è stato svolto dall'Unità di ricerca dell'Università di Firenze e ha coinvolto sia il CNDCEC sia l'Associazione Italiana fra le Società per Azioni portando alla redazione di una bozza condivisa di "Linee guida" resa ufficiale e presentata nell'ambito di un Convegno congiunto tenutosi a Milano il 20 maggio 2008. Il documento è stato successivamente inviato dal CNDCEC agli ordini territoriali in allegato alla circolare 25/2008. Il 14 gennaio 2010 il medesimo è stato pubblicato senza sostanziali modifiche in via definitiva con il titolo: "Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi. Prima edizione del 2010". E' disponibile sul sito www.unifi.it, sul sito www.ilfallimento.it, sul sito www.assonime.it.

operazioni di finanziamento. In particolare nella prima parte del lavoro, dedicata al finanziamento delle imprese in crisi e quindi delle operazioni di ristrutturazione stragiudiziale piano attestato e accordo di ristrutturazione dei debiti, dopo avere rilevato che esistono delle prassi condivise, sono state proposte delle "raccomandazioni". Con riferimento al metodo espositivo prescelto, per altro diffuso oltreoceano(16), il documento specifica che "ci si limita ad indicare comportamenti in positivo", ciò "non implicando che qualsiasi comportamento difforme sia, per ciò stesso, illecito, o anche soltanto inopportuno o di dubbia natura". Le linee di condotta indicate vogliono proporre modelli di riferimento che potrebbero porsi come una sorta di "safe harbor", un "porto sicuro" nel successivo, eventuale, scrutinio giudiziale"(17). In altri termini questi modelli, valorizzando al meglio i nuovi strumenti messi a disposizione dalla riforma, dovrebbero costituire un significativo elemento di distinzione rispetto a piani inadeguati o usati in modo distorto che spesso portano all'insolvenza irreversibile e, nell'eventualità di un insuccesso, che non può mai essere esclusa, dovrebbero porre quanto più possibile i partecipanti all'operazione di risanamento al riparo da responsabilità non prevedibili. Le Linee-Guida sostengono, con riferimento all'attestazione del professionista, che essa è il risultato della verifica della ragionevolezza del piano e della sua idoneità a condurre al risanamento dell'impresa(18). Consiste quindi in un giudizio di verifica

⁽¹⁵⁾ Nella versione del documento "Linee-guida" del 2008 le medesime erano indicate come "best practice".

Negli USA, per esempio, il FASB (Financial Accounting Standard Board) cui è demandata l'emanazione dei principi contabili nel 2001 ha emanato il noto documento "Improving business reporting: insights into voluntary disclosures" (conosciuto anche come Steering Committee Report) sul tema ora più che mai attuale dell'inserimento di informazioni sul futuro di tipo non finanziarie nella relazione al bilancio i cui contenuti per esplicita previsione dell'organismo medesimo non dovevano essere intesi come comportamenti obbligatori, ma come comportamenti di riferimento ossia esempi di buona comunicazione (benchmark). Per approfondimenti si rinvia a Riva P., "Informazioni non finanziarie nel sistema di bilancio. Comunicare le misure di performance", EGEA, 2001, pag. 92 e ss.

⁽¹⁷⁾ Così "Linee Guida", 2010, pag. 5.

Evidenziano in proposito per ciò che concerne i riferimenti interni nazionali - con riferimento specifico ai piani attestati ex art. 67 L.F. - che "se le finalità sembrano chiare, la legge non disciplina tuttavia alcun profilo relativamente al contenuto del piano. In particolare, nulla si dice in ordine a come il piano debba essere predisposto e quale debba essere il suo contenuto per poter essere attestato dal professionista. Nessuna indicazione viene data, infine, in ordine a come debba essere redatta l'attestazione perché questa produca il suo effetto protettivo, nell'eventualità del successivo fallimento dell'impresa, rispetto agli atti contemplati nel piano", "Linee Guida", 2010, pagg. 7 e 8.

informata e diligente sui presupposti del piano, sulla logicità e ragionevolezza delle analisi e previsioni e sulle metodologie utilizzate cui l'attestatore perverrà dopo avere espletato tutte le attività ritenute nella prassi necessarie per la verifica dei dati previsionali, applicando per quanto possibile adeguati *Standard* professionali. In proposito il documento afferma che "di particolare rilevanza appaiono le indicazioni contenute nell'*International Standard on Assurance Engagements* - ISAE 3400 «The examination of Prospective Financial Information»⁽¹⁹⁾.

Nei paragrafi che seguono si sintetizzano le principali criticità che si presentano al revisore nominato per l'attestazione di un piano e si sintetizzano le indicazioni dei documenti del consiglio nazionale e dei principi internazionali individuati nelle pagine che precedono.

a) Classificazione delle ipotesi⁽²⁰⁾

L'ISAE 3400 distingue tra: a) informazioni prospettiche basate su best estimate assumption ossia assunzioni normali relative a eventi futuri ragionevoli e desunti dall'analisi di elementi oggettivi quali gli ordini in portafoglio o proiezioni di dati consuntivi aziendali giudicati attendibili; b) informazioni basate su hypotetical assumption ossia assunzioni ipotetiche in genere connesse con l'avvio di nuove attività o nuovi prodotti/servizi solitamente non supportati da dati storici dell'azienda e "which are not necessarily expected to take place". Ne segue che l'informativa prospettica finanziaria può assumere la forma di una previsione o forecast quando è preparata a partire da best estimate assumption oppure la forma di una proiezione o projection quando è basata su hypotetical assumption oppure ancora una combinazione di entrambi, per esempio un anno di forecast e cinque anni di *projection*. L'indicazione è particolarmente importante nelle fattispecie oggetto della presente analisi perché richiama, enfatizzandone la rilevanza, quanto già evidenziato peraltro in dottrina, ossia la necessità di valutare con attenzione le ipotesi formulate dagli amministratori e di rifiutare ipotesi basate su mere speculazioni. Nello specifico, l'attendibilità del piano è legata alla formulazione di fondate ipotesi che siano in primis compatibili con le dinamiche competitive del settore di riferimento in

Quest'ultimo ha sostituito il precedente ISA 810 recante il medesimo titolo. Il documento è rintracciabile nell'*Handbook of International Auditing, Assurance and Ethics Pronouncements*, 2008 ed è scaricabile dal sito www.ifac.org.

Per approfondimenti si veda P. Riva, "Valutazione della ipotesi alla base del piano", in "L'attestazione dei piani delle aziende in crisi", Giuffrè, 2009, p 121 c ss.

relazione all'andamento della domanda e delle quote di mercato, alle tendenze in atto nei bisogni dei consumatori e nei fattori chiave che ne guidano le scelte, al comportamento dei concorrenti, alla struttura e ai cambiamenti dei canali distributivi e dei rapporti di fornitura e al contesto normativo, tecnologico, sociale e ambientale. Nell'eventualità in cui la compatibilità in oggetto non fosse presente, il piano potrebbe essere ugualmente attuabile a patto che si possa fare affidamento su un'esaustiva illustrazione degli elementi a sostegno degli obiettivi strategici proposti. Inoltre, eventuali differenze sostanziali tra risultati prospettici di piano e risultati storici che rappresentino, quando il piano è redatto in una situazione di crisi, la condizione per il superamento dell'andamento negativo dei risultati, devono essere dettagliatamente e adeguatamente motivate e comprovate⁽²¹⁾.Ciò premesso, il documento evidenzia che il revisore non dovrebbe accettare l'incarico quando le assunzioni o ipotesi alla base della informativa prospettica siano da lui giudicate chiaramente non realistiche o quando l'informativa finanziaria prodotta sia da lui giudicata inappropriata all'uso che si intende fare. Per poter essere in grado di prendere la propria decisione iniziale il revisore deve quindi dedicare tempo all'analisi della situazione e alla comprensione della natura delle ipotesi formulate (best estimate vs hypotetical) nonché alla valutazione del periodo coperto e della completezza degli elementi inclusi nell'informativa.

b) Comprensione dell'impresa e del suo contesto(22)

Il documento ISAE 3400 prevede che il revisore debba acquisire un sufficiente livello di conoscenza del settore di attività e dell'azienda oggetto di esame, così da essere in grado di formulare un giudizio in merito alle ipotesi elaborate dagli amministratori e così da comprendere il processo che ha portato a postulare determinate assunzioni⁽²³⁾.

⁽²¹⁾ In questo senso sempre Faccincani L., op. cit., pag. 127 e ss.

Per approfodimenti si veda P. Riva, "La conoscenza dell'azienda e del suo contesto", in op. cit., Giuffré, 2009, p. 179 e ss.

[&]quot;Il revisore deve comprendere l'impresa ed il contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, in modo tale valutare i rischi di errori significativi nella revisione contabile del bilancio e di conseguenza definire le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati", così Portalupi A., Cadeddu L., "Il processo di revisione contabile", 2009, Il Sole 24 ore; nello stesso senso: Marchi L., "Revisione aziendale e sistemi di controllo interno", 2008, Giuffrè; Livatino M., Pecchiari N., Pogliani G., "Principi e metodologie di auditing", 2007, EGEA; KPMG "Corporate Governance. Guida pratica al controllo interno",

L'attestatore dovrebbe anche esprimere un giudizio sull'esperienza delle persone che hanno redatto l'informativa, sulle modalità con cui è stata composta l'informativa prospettica e sulla documentazione che supporta le ipotesi. Trova pertanto applicazione ai fini dell'attestazione dell'informativa finanziaria prospettica il documento ISA 315 che tratta il tema della comprensione dell'impresa e del suo contesto e della valutazione dei rischi di errori significativi⁽²⁴⁾.

c) Veridicità dei dati storici. Il problema della delimitazione del perimetro delle verifiche e dell'utilizzo del lavoro di terzi⁽²⁵⁾

Il principio di revisione internazionale ISAE 3400 richiede esplicitamente che il revisore formuli un giudizio sull'accuratezza delle informative preparate in precedenti periodi e sulla fondatezza dei dati storici alla base dell'informativa. Il revisore deve cioè considerare se i dati storici su cui si basa l'informativa finanziaria prospettica siano attendibili e stimare se il piano sia stato preparato su basi coerenti. Questi dati, infatti, sono la base di partenza utilizzata dagli amministratori per la costruzione del piano. Il "Protocollo" del 2006 affronta puntualmente il tema con riferimento al concordato preventivo e lo risolve coerentemente con quanto qui sostenuto. Al punto B.5) del documento si sostiene, anche se con riferimento al concordato preventivo, che, così come congegnata dalla novella, l'asseverazione sulla veridicità dei dati aziendali rappresenta una condizione prodromica e strumentale alla formulazione del giudizio in merito alla fattibilità del piano, il quale, essendo un programma di sviluppo, deve fondarsi su dati veritieri il più possibile affidabili ed adeguati. In particolare, al fine di attestare la veridicità dei dati aziendali, il professionista dovrà "procedere ad un'analisi della domanda di

^{2001;} Comoli M., "I sistemi di controllo interno nella corporate governance. Aspetti generali e specificità nelle aziende di credito", 2001, EGEA; Bernardi D., "Adempimenti del collegio sindacale nelle situazioni di crisi aziendale: osservazioni del collegio sindacale ex art. 2446 c.c. Vigilanza dell'organo di controllo", in "Il controllo legale dei conti", Anno V, Fasc. 3, 2001.

Il documento 315 della Commissione paritetica per la statuizione dei principi di revisione evidenzia che "il revisore deve comprendere l'impresa ed il contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, in misura sufficiente ad identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, ed in misura sufficiente per stabilire e svolgere le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati", *Principi di Revisione*, 2007, Giuffrè, pag. 166.

Per approndimenti si veda P. Riva, "Il controllo della veridicità dei dati aziendali", in op. cit., Giuffrè, 2009, p. 191 c ss..

ammissione alla procedura di concordato preventivo, consistente nella verifica della corrispondenza dei dati contenuti nel piano e nella documentazione (...) alle risultanze delle scritture contabili, fornendo al tempo stesso una corretta rappresentazione da un lato della situazione finanziaria patrimoniale ed economica del debitore e dall'altro degli elementi utilizzati per la predisposizione del piano di ristrutturazione". Il documento specifica ancora che "la corrispondenza alla documentazione non circoscrive la verifica al mero riscontro formale del dato nella contabilità", gli indirizzi prevalenti esigono infatti "un serio e resocontato riscontro dei criteri utilizzati dal professionista per pervenire all'attestazione". Ciò pone, inevitabilmente, la questione "delle verifiche circa la corrispondenza del dato contabile alle movimentazioni finanziarie ed economiche del debitore, con attribuzione di valore e riclassificazione delle poste di bilancio (ove esistente) o comunque della situazione patrimoniale economica e finanziaria della parte". Anche le "Osservazioni" del 2009 affrontano il tema e lo risolvono nel medesimo senso affermando che "l'asseverazione sulla veridicità dei dati non può limitarsi ad una mera dichiarazione del professionista in ordine alla corrispondenza fra gli elementi utilizzati per la predisposizione del piano e quelli desumibili dalla contabilità generale ed aziendale, ma deve comprendere un'espressa pronuncia del medesimo sul principio di «verità» di cui all'art. 2423 c.c.". Secondo il documento "l'attestatore non può limitarsi ad una semplice spiegazione, anche se in forma organica e coerente del piano, ma deve illustrare sia i risultati della verifica effettuata sulle scritture contabili del debitore sia le conclusioni raggiunte, in modo tale che la propria relazione contenga un quid pluris, rappresentato per l'appunto dall'attestazione della veridicità dei dati aziendali che, coinvolgendo elementi oggettivi, va ben oltre un atto di fede fondato su una semplice analisi formale della documentazione esaminata"(26).

Il "Protocollo" del 2006 a differenza delle Osservazioni del 2009 che non riprendono il tema, si spinge a formulare quello che esso stesso definisce un "primo principio di comportamento" dettando regole e metodologie precise, citate tra l'altro quali *benchmark* rilevanti dalla più attenta e recente giurisprudenza⁽²⁷⁾. La tabella che segue schematizza il contenuti del principio di comportamento enunciato nel "Protocollo".

Commissione Crisi e risanamento CNDCEC, documento "Osservazioni", op. cit., 2009, pag. 6 e 7.

Si veda la recente sentenza del Tribunale di Monza, Rolfi F., Giudice Estensore, decreto del 22 luglio 2009.

Con riferimento all'esame della documentazione allegata al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, il professionista dovrà procedere:

 a) alla verifica a campione della corrispondenza fra i dati contenuti nella situazione patrimoniale, economica e finanziaria allegata al ricorso di concordato preventivo e le risultanze delle scritture contabili, nonché all'accertamento dell'effettiva susistenza delle ragioni che giustificano l'iscrizione dei dati medesimi.

Tra le attività di verifica del punto a) il documento esplicitamente indica:

- il riscontro fisico e contabile delle immobilizzazioni tecniche;
- · la verifica dell'esistenza fisica delle giacenze di magazzino;
- la verifica della effettiva sussistenza e consistenza della cassa (in senso materiale), tramite la sua ricostruzione a ritroso, tenendo conto dei movimenti in entrata ed in uscita nel frattempo intervenuti;
- l'analisi delle schede di mastro relative ai fornitori, ai clienti ed agli istituti di credito, anche mediante una conferma esterna di controparte del saldo dovuto, dei suoi accessori e dell'esistenza di contestazioni;
- il controllo delle fatture emesse e di quelle ricevute anche sulla base di una verifica incrociata con gli interessi volta a confermare l'effettiva sussistenza e consistenza della posizione creditoria/debitoria nei confronti del eliente/fornitore;
- l'accertamento dell'esistenza e della consistenza dei saldi contabili relativi ai rapporti intrattenuti con i vari istituti di credito, anche mediante il controllo degli estratti di conto corrente di corrispondenza o di altri aggiornati documenti riepilogativi forniti dalle banche a seguito di esplicita richiesta del professionista attentatore;
- la verifica presso l'anagrafe tributaria e gli istituti previdenziali di eventuali carichi tributari pendenti per omessi versamenti;
- l'esistenza e la verifica della corretta rappresentazione contabile dei principali contratti in essere e delle garanzie ricevute da terzi e rilasciate a favore di terzi;
- la verifica della corretta determinazione delle imposte di competenza dell'esercizio;
- la verifica del contenzioso e dei metodi di valutazione delle poste influenzate dal suo andamento.
- b) sulla base dello stato analitico ed estimativo delle attività e dell'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.
- Tra le attività di verifica del punto b) il documento esplicitamente indica:

 l'individuazione delle immobiliazzazioni materiali ed immobili di
- l'individuazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali di proprietà del debitore verificandone l'effettiva appartenenza all'azienda ovvero all'imprenditore;
- l'accertamento di ogni singola posizione debitoria, verificando il reale ammontare di ciascun debito e della sussistenza dell'eventuale legittima causa di prelazione che assiste quest'ultimo, assumendo posizione sulla quantificazione espressa – se oggetto di dissenso da parte dei creditori.
- c) partendo dall'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore il professionista dovrà procedere alla verifica della reale sussistenza di tali diritti e della loro corretta contabilizzazione e rappresentazione nella situazione patrimoniale economica e finanziaria di cui sopra;
- d) sulla base della dichiarazione contenente il valore dei beni e l'indicazione dei creditori particolari degli
 eventuali soci illimitatamente responsabili, il professionista dovrà procedere alla verifica dell'effettiva
 appartenenza al socio dei suddetti beni nonché della sussistenza e reale consistenza del credito vantato
 dal creditore particolare del socio medesimo.

Con riferimento all'esame dei dati aziendali contenuti nel piano:

Dopo avere verificato la corrispondenza tra la situazione patrimoniale ed economica di riferimento e i dati contabili ed accertata l'esistenza e la consistenza dei crediti e dei debiti verso clienti e fornitori, ovvero provveduto a tutte le verifiche di cui sopra, il professionista dovrà nondimeno accertare l'attendibilità dei dati aziendali contenuti nel piano.

Tabella 1: Verifiche sui dati storici previste dal "Protocollo" del 2006

Il documento specifica che non tutti i dati raccolti dall'imprenditore devono essere oggetto del necessario visto di autenticità da parte del professionista, ma solo ed esclusivamente quelli su cui il piano di fonda⁽²⁸⁾. E' di assoluto rilievo ai nostri fini evidenziare che il "Protocollo" evidenzia che l'estensione del perimetro dei dati aziendali oggetto di attestazione di veridicità non solo non troverebbe un sicuro fondamento nella norma, ma si tradurrebbe altresì in una impossibilità pratica di applicazione del precetto normativo. Tuttavia è altrettanto importante notare che il medesimo rileva come le frequenti istruttorie e richieste di chiarimenti da parte dei Tribunale evidenziano una tendenza espansiva, volta a colmare deficit informativi che, spesso, inducono a sollecitare integrazioni sia del ricorso sia delle attestazioni dell'esperto. Il tema del "perimetro all'interno del quale debba estendersi l'attestazione di veridicità dei dati aziendali" è ripreso nel 2009 nelle "Osservazioni" (29). E' richiamata la necessità di "chiarire cosa d'intenda per dati aziendali, ed in particolare modo se con lo stesso termine si debbano ricomprendere tutti gli elementi contabili forniti dall'imprenditore, ovvero se il concetto debba essere limitato esclusivamente a quelli rilevanti ai fini dell'attuabilità del piano". Il nuovo documento riprende per confermare l'orientamento del Gruppo di lavoro del 2006 evidenziando che "non tutti i dati raccolti dall'imprenditore debbano essere oggetto del necessario visto di autenticità da parte del professionista, dovendo l'indagine essere limitata esclusivamente a quelli su cui il piano di fonda. Infatti l'estensione del perimetro dei dati aziendali oggetto di attestazione di veridicità non solo non troverebbe alcun fondamento nelle disposizioni di legge ma si tradurrebbe altresì in una non applicabilità pratica del disposto normativo".

Anche le "Linee Guida" del gennaio 2010 si esprimono in argomento con la Raccomandazione n. 3, intitolata Verifica dei dati aziendali di partenza in base alla quale "il professionista, sia nel piano attestato, sia nell'accordo di ristrutturazione dei debiti, attesta anche che i dati di partenza sono attendibili. Conseguentemente, egli deve verificare la correttezza delle principali voci e l'assenza di elementi che inducano a dubitare della correttezza delle voci residue". Il professionista attesta quindi, secondo le

Ci si riferisce più precisamente al punto B.6 del "Protocollo".

⁽²⁹⁾ Commissione Crisi e risanamento CNDCEC, documento "Osservazioni", op. cit., 2009, pag. 6 e ss.

"Linee Guida" anche l'attendibilità dei dati di partenza. Il documento evidenzia, proprio con esclusivo riferimento ai piani attestati ex art. 67, c. 3, l. d, che la legge non dà alcuna indicazione circa il grado di legittimo affidamento che l'esperto può riporre nei dati fornitigli dall'imprenditore, né prescrive espressamente che egli certifichi la "veridicità dei dati aziendali", come è invece richiesto al professionista che redige la relazione che accompagna la domanda di concordato preventivo. Sottolinea, però, anche che d'altro canto la legge non prescrive che la veridicità di tali dati sia accertata, con funzione di garanzia per i terzi, da altri soggetti. Infine conclude che la circostanza che l'attestazione – seguita, nel caso degli accordi di ristrutturazione, dall'omologazione - esenti da revocatoria gli atti in esecuzione del piano, con ciò depotenziando un importante rimedio a tutela dei creditori, l'azione revocatoria, impone di ritenere che l'esperto debba verificare la sussistenza dei presupposti di tale esenzione, assumendosi l'obbligo di verificare con diligenza i dati di partenza. E' evidenziato infatti che l'attestatore assume, anche con effetti nei confronti di terzi del tutto estranei - i creditori di un eventuale futuro fallimento, una funzione di garante della serietà del piano. Da questa constatazione è fatto discendere che "sarebbe irragionevole se la legge accordasse l'esenzione da revocatoria ad atti compiuti in esecuzione di un piano in apparenza perfettamente ragionevole, ma fondato su dati che nessuno ha verificato, senza offrire ai creditori la contropartita della responsabilità dell'attestatore gravemente negligente"(30). Ciò vale anche per gli accordi di ristrutturazione, dal momento che - sebbene l'accordo debba essere omologato – la relazione del professionista è comunque essenziale per porre il giudice nella condizione di omologare l'accordo. Il documento conclude che il professionista non è però "automaticamente responsabile in caso di difformità fra i dati da lui attestati e quelli reali, ma gli impone un elevato standard di professionalità e di cautela, del resto coerente con gli effetti legali della sua attestazione". Registrata l'impossibilità, specialmente nelle imprese di dimensioni medio-grandi, di eseguire una completa verifica di tutti i dati aziendali in tempi ragionevoli e con costi non esorbitanti, anche le Linee Guida del gennaio 2010 suggeriscono alcuni criteri per "delimitare il perimetro delle verifiche". Il professionista dovrà porre particolare attenzione: i. agli elementi di maggiore importanza in termini quantitativi, con particolare riferimento, in considerazione dell'importanza dei flussi di cassa attesi, alle componenti

^{(30) &}quot;Linee Guida", gennaio 2010, pag. 18.

del capitale circolante; ii. agli elementi che presentino profili di possibile rischio ai fini dell'attestazione; iii. all'insussistenza di elementi che destino sospetti circa la correttezza e l'affidabilità delle rappresentazioni contabili dei fatti di gestione.

Lo standard di diligenza nell'esecuzione di tali verifiche dipende secondo il documento dalle circostanze concrete, ma dovrà constare nell'applicazione dei principi e delle prassi di revisione consolidati. Ne segue, ad esempio, che in presenza di dati recenti verificati da un altro revisore, è legittimo per il professionista fare un sia pur non completo e incondizionato affidamento sul lavoro già svolto. Se invece, anche in presenza di verifiche fatte da altri, emergano elementi di anomalia cosiddette "red flags", allora il professionista deve indagare al fine di giungere ad un giudizio che, lo si ribadisce, deve essere - e non può non essere – di attendibilità dei dati di partenza. Quest'ultimo argomento merita importanti approfondimenti. Più in dettaglio è possibile affermare che il compito del perito può rivelarsi particolarmente critico nelle realtà di piccole e medie dimensioni, nelle quali non sia stato impostato dall'azienda un sistema adeguato di controllo interno e/o nelle quali l'attendibilità dei dati contabili non sia già stata oggetto di valutazione da parte dei competenti organi indipendenti interni – collegio sindacale - e/o esterni - revisore unico o società di revisione preposti al controllo contabile. Le "Linee Guida" del gennaio 2010 specificano: "in presenza di dati forniti unicamente dal debitore, senza precise assunzioni di responsabilità da parte di soggetti indipendenti e qualificati (quale il soggetto eventualmente incaricato del controllo contabile o esperti nominati ad hoc per la valutazione di specifici cespiti), il professionista si assume l'integrale responsabilità dell'attendibilità dei dati(31).

Nelle situazioni in cui al contrario esista un sistema di controllo interno, il professionista potrà limitare il proprio intervento sui dati storici, esprimendo in modo esplicito un giudizio sulla bontà del sistema dei controlli esistente in coerenza con il dettato del principio di revisione n. 610 dedicato proprio al tema dell'''Utilizzo del lavoro di revisione interna''. Tale giudizio non potrà consistere semplicemente in una presa d'atto della esistenza di un sistema di controlli, ma dovrà basarsi sulla progettazione ed effettuazione di verifiche tese a valutarne l'effettivo funzionamento. Il documento stabilisce infatti che un'efficace funzione di revisione interna spesso influisce nella scelta della natura e della tempistica

[&]quot;Linee Guida" del 2008, pag. 18.

delle procedure di revisione, e consente una riduzione dell'ampiezza delle verifiche svolte dal revisore esterno (nel nostro caso l'attestatore) anche se queste ultime, comunque, non possono essere eliminate totalmente. Al contrario in alcuni casi il revisore esterno, dopo aver valutato le attività svolte dalla funzione di revisione interna, potrebbe decidere che quest'ultima non abbia alcuna rilevanza sulle procedure di revisione da svolgere⁽³²⁾. Nel caso infine in cui i dati consuntivi prodotti dall'azienda siano già stati revisionati da un revisore - collegio sindacale, revisore unico, società di revisione - e siano pertanto accompagnati da una relazione che esprima un giudizio positivo senza riserve, l'esperto potrà prendere atto dello stesso e rinviare esplicitamente a quest'ultimo documento tenendo presente il contenuto del principio di revisione n. 600 che disciplina l'"Utilizzo del lavoro di altri revisori". Quest'ultimo documento - riferendosi alla revisione del bilancio - non prevede una passiva accondiscendenza alla conclusioni altrui, ma al contrario una attività di verifica sul lavoro già svolto da altri che permetta il raggiungimento di un ragionevole convincimento sulla bontà del medesimo.

Una recente ricerca empirica ha permesso di individuare quale sia il comportamento considerato più ragionevole da un campione di circa 170 operatori componendo una vera e propria matrice "Struttura dei controlli statutari/verifiche dell'attestatore"⁽³³⁾.

d) Orizzonte temporale del piano(34)

Secondo l'ISAE 3400 il revisore deve considerare criticamente la durata del periodo coperto dall'informativa prospettica finanziaria, in quanto l'abilità degli amministratori di formulare ipotesi attendibili è inversamente proporzionale all'arco temporale considerato. Anche questa linea guida mantiene la propria validità, anzi assume particolare rilevanza, nella fattispecie di attestazione prevista dalla legge fallimentare qui analizzata. Si è già avuto modo di notare infatti che il fattore tempo incide sulle possibilità di successo degli interventi di risanamento. La durata del piano non deve essere eccessivamente lunga in quanto è necessario evitare

Principio di revisione 610, "L'utilizzo del lavoro di revisione interna", p.to 10.

Si veda P. Riva, "Analisi della domanda e dalla offerta di informazioni prospettiche attestate in caso di crisi aziendale", op. cit., Giuffrè, 2009, pag. 350.

Si veda P. Riva, "Orizzonte temporale di riferimento del piano", op. cit., Giuffrè, 2009, pag. 161 c ss.

che si innestino circoli viziosi che portano inevitabilmente alla dispersione del valore economico aziendale. Interventi intempestivi e non mirati possono causare la perdita dell'avviamento ancora esistente, la riduzione della funzionalità degli intangibles, l'insorgere di difficoltà nell'incasso dei crediti e la riduzione delle possibilità dell'azienda di recuperare tramite l'uso o tramite la cessione a terzi i valori delle altre attività. E' utile in proposito ricordare che la dottrina economico-aziendale ha affermato che con la pianificazione (35) si prevede l'attuazione di un insieme di scelte spesso incerte e difficili da realizzare al punto che si rende necessario sottoporre gli stessi piani ad aggiustamenti nel decorrere del tempo(36). La delimitazione dell'arco temporale di riferimento in particolare di lungo periodo non è priva di difficoltà mancando un criterio di riferimento valido per tutte le aziende. E' evidente che la durata del piano varia in funzione di diversi fattori fra cui il tipo di produzione, la struttura del processo produttivo, gli orientamenti strategici di fondo, e non ultima, appunto, la situazione economico-finanziaria in cui versa l'impresa. In generale si potrebbe solo affermare che la durata di un piano di lungo periodo, deve essere coerente con un lasso di tempo almeno sufficiente per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti nello stesso piano (37).

La dottrina economico-aziendale è concorde nel considerare la pianificazione di norma riferita a periodi lunghi, viceversa la programmazione a periodi brevi. "E' assai frequente la distinzione fra previsione di lungo periodo e di breve periodo che è implicitamente accolta quando si accenna a pianificazione, a programmazione ed a previsioni definite di breve periodo", così Zappa G. "Le produzioni", pag. 170 Tomo III, Giuffrè, 1956; "In dottrina il termine pianificazione si usa maggiormente per le determinazioni di lungo periodo futuro; invece il termine programmazione si vuole applicato per determinazioni che possono essere definite in particolari talora anche più minuti come di solito sono, ad esempio, quello di medio e breve", così Masini C., "Le politiche di gestione e la programmazione", Giuffrè, 1965, pag. 6. Ancora: "La programmazione per essere efficace deve essere integrale nel tempo e nello spazio. Essa deve riguardare oltre il tempo vicino al momento di osservazione, anche un tempo maggiormente esteso. Inoltre essa non deve limitarsi a considerare una parte soltanto della gestione, ma deve osservarla nella sua completezza. Le aziende che attuano una indagine spazialmente parziale o un'indagine limitata nel tempo non sono caratterizzate da una gestione programmata", così Caramiello C., "Programmi e piani aziendali", Isedi, 1971.

Così Provasi R. cui si rinvia per approfondimenti sul tema del concetto di tempo nell'evoluzione dell'economia aziendale. Provasi R., "Le strategie time based nella corporate governante", Giuffrè, 2009.

In ogni caso i piani e i programmi sono tra loro strettamente connessi e coordinati: il programma di breve periodo viene composto in aderenza la contenuto dei piani di lungo periodo a tal punto che la distinzione tra tempi brevi e tempi lunghi può

Viceversa per quanto concerne la durata dei programmi di breve periodo sembra conveniente ritenere che la durata coincida con l'arco di tempo di un anno (38). La legge fallimentare richiama esplicitamente il concetto economico-aziendale di piano e non quello di programma, con ciò implicitamente riconoscendo la possibilità di superare la soglia dei 12 mesi. A parere di chi scrive, stante la criticità della situazione in cui versa l'impresa che imposta una delle operazioni previste dagli artt. 67, 182 bis, 161 L.F., un piano serio, ossia basato su best estimate assumptions e non su hypotetical assumptions, e ben costruito, ossia che preveda anche lo sviluppo mensile del preventivo finanziario, non potrà estendersi su di un arco temporale superiore ai 24, massimo 36 mesi.

Si rendono necessarie alcune riflessioni con le quali si cercherà di supportare questa affermazione che evidentemente non ha alcuna pretesa di tassatività, ma che si propone quale indicazione di massima induttivamente tratta dall'osservazione delle caratteristiche prevalenti delle operazioni reali. Se il piano è di tipo liquidatorio, come può essere nel caso di concordato preventivo, superare tale durata di sviluppo sembra irragionevole. Il presumibile valore delle attività che dichiaratamente non possono essere oggetto di una programmata liquidazione in tale arco temporale – ad eccezione forse dei crediti futuri derivanti da contenziosi in essere o previsti dal piano – non può che essere giudicato scarso se non addirittura nullo. Se, al contrario, il piano è finalizzato alla continuazione dell'esercizio aziendale - come solitamente accade nei piani attestati ex art. 67, c3 l. d) - si deve tenere presente il fatto che solitamente gli interventi volti al riequilibrio della situazione finanziaria dispiegano la maggior parte dei loro effetti immediatamente o in tempi brevi. Di conseguenza, lo sviluppo del piano su di un periodo più ampio, che eccede l'esercizio successivo rispetto a quello dell'intervento, dovrebbe essere utile solo per validare l'ipotesi che la ripresa, prevista in conseguenza degli interventi straordinari posti in essere, sarà sufficiente

risultare indeterminata e relativa. "Occorre notare che ogni programma può avere elementi che si determinano rappresentandosi la vita dell'impresa nel futuro prossimo o in quello più o meno lontano. Anche la programmazione annuale considerata tipicamente di breve periodo può avere accanto a molte scelte che si decidono in funzione unicamente di vicende proprie dell'anno cui si riferisce, altre scelte che non possono convenientemente essere effettuate se non in funzione anche di presunte o supposte condizioni future di vita dell'impresa, riferite ai tempi medi o lunghi", Onida P., Economia d'Azienda, pag. 534, Torino, Utet, 1971.

⁽³⁸⁾ Provasi R., op. cit., pag. 29.

per garantire l'autonomo svolgimento della gestione aziendale nei successivi periodi amministrativi. Anche in questo caso quindi, piani che non prevedano il ripristino di condizioni di redditività e di autonomia accettabili entro il delineato arco temporale sembrano significativi di una debolezza strutturale dell'operazione di turn around.

Conviene però riflettere sul concetto di "accettabilità" delle condizioni economico finanziarie appena utilizzato. Pare a chi scrive che il piano debba estendersi sino all'esercizio in cui sia ripristinato l'equilibrio finanziario e il medesimo possa essere giudicato sostenibile in considerazione dell'analisi dei risultati ottenuti dall'azienda con lo svolgimento delle sole operazioni e processi riconducibili alla gestione caratteristica. L'espressione del giudizio non potrà che basarsi pricipalmente sull'esame di parametri finanziari ed in particolare sarà valutati: a) la normalizzazione degli indici di struttura – primo fra i quali il grado di indebitamento; b) l'evoluzione del preventivo finanziario mensile con particolare attenzione ai flussi di capitale circolante netto o, ancor meglio, di liquidità generati dalla citata gestione caratteristica⁽³⁹⁾; c) la sussistenza di un equilibrio sostenibile tra entrate e uscite monetarie. Sviluppi lungo orizzonti temporali superiori non sembrano utili o necessari.

Anche le "Linee Guida" del gennaio 2010 si esprimono in merito. La Raccomandazione nr. 5 prevede infatti che: "L'arco temporaledel piano entro il quale l'impresa deve raggiungere una condizioni di equilibrio economico finanziario, non deve esterndersi oltre i 3/5 anni. Fermo che il raggiungimento dell'equilibrio non dovrebbe avvenire in un termine

[&]quot;Almeno in linea di principio, la determinazione dello specifico flusso di Cen prodotto dalla gestione reddituale – talvolta denominato "reddito spendibile" o anche cash-flow – permette di verificare la capacità aziendale di generare risorse finanziarie mediante lo svolgimento delle combinazioni dei processi produttivi aziendali. Si è scritto in linea di principio poiché in realtà la determinazione di tale flusso potrebbe risentire anche di valori (quali le plusvalenze e le minusvalenze) che in realtà esprimono conseguenze di operazioni le quali non si riconnettono alle combinazioni produttive usualmente svolte, bensì hanno ascendenza "patrimoniale" (per esempio, il disinvestimento di elementi dell'attivo fisso netto). A ogni modo, il suo studio risulta di fondamentale importanza allo scopo di maturare consapevolezza in ordine alla capacità dell'impresa di conseguire "correntemente" obiettivi di economicità, autonomia e continuità.", così Riva P., "Costruzione e lettura del rendiconto finanziario per flussi di CCN e di liquidità", in "Bilancio. Valutazione, lettura, analisi", a cura di Provasoli A., Viganò A., EGEA, 2007, pag. 438.

per garantire l'autonomo svolgimento della gestione aziendale nei successivi periodi amministrativi. Anche in questo caso quindi, piani che non prevedano il ripristino di condizioni di redditività e di autonomia accettabili entro il delineato arco temporale sembrano significativi di una debolezza strutturale dell'operazione di turn around.

Conviene però riflettere sul concetto di "accettabilità" delle condizioni economico finanziarie appena utilizzato. Pare a chi scrive che il piano debba estendersi sino all'esercizio in cui sia ripristinato l'equilibrio finanziario e il medesimo possa essere giudicato sostenibile in considerazione dell'analisi dei risultati ottenuti dall'azienda con lo svolgimento delle sole operazioni e processi riconducibili alla gestione caratteristica. L'espressione del giudizio non potrà che basarsi pricipalmente sull'esame di parametri finanziari ed in particolare sarà valutati: a) la normalizzazione degli indici di struttura – primo fra i quali il grado di indebitamento; b) l'evoluzione del preventivo finanziario mensile con particolare attenzione ai flussi di capitale circolante netto o, ancor meglio, di liquidità generati dalla citata gestione caratteristica⁽³⁹⁾; c) la sussistenza di un equilibrio sostenibile tra entrate e uscite monetarie. Sviluppi lungo orizzonti temporali superiori non sembrano utili o necessari.

Anche le "Linee Guida" del gennaio 2010 si esprimono in merito. La Raccomandazione nr. 5 prevede infatti che: "L'arco temporaledel piano entro il quale l'impresa deve raggiungere una condizioni di equilibrio economico finanziario, non deve esterndersi oltre i 3/5 anni. Fermo che il raggiungimento dell'equilibrio non dovrebbe avvenire in un termine

[&]quot;Almeno in linea di principio, la determinazione dello specifico flusso di Cen prodotto dalla gestione reddituale – talvolta denominato "reddito spendibile" o anche cash-flow – permette di verificare la capacità aziendale di generare risorse finanziarie mediante lo svolgimento delle combinazioni dei processi produttivi aziendali. Si è scritto in linea di principio poiché in realtà la determinazione di tale flusso potrebbe risentire anche di valori (quali le plusvalenze e le minusvalenze) che in realtà esprimono conseguenze di operazioni le quali non si riconnettono alle combinazioni produttive usualmente svolte, bensì hanno ascendenza "patrimoniale" (per esempio, il disinvestimento di elementi dell'attivo fisso netto). A ogni modo, il suo studio risulta di fondamentale importanza allo scopo di maturare consapevolezza in ordine alla capacità dell'impresa di conseguire "correntemente" obiettivi di economicità, autonomia e continuità.", così Riva P., "Costruzione e lettura del rendiconto finanziario per flussi di CCN e di liquidità", in "Bilancio. Valutazione, lettura, analisi", a cura di Provasoli A., Viganò A., EGEA, 2007, pag. 438.

maggiore, il piano può avere durata più lunga, nel qual caso è però necessario motivare adeguatamente la scelta" (40).

e) Assunzione di responsabilità da parte degli amministratori per la redazione del piano

Il documento ISAE 3400 raccomanda al revisore di ottenere dagli amministratori una dichiarazione che attesti la loro responsabilità per la redazione del piano e per le assunzioni su cui la stessa si basa. Si tratta di un documento di grande rilevanza.

Pur rinviando ai paragrafi successivi per alcune più approfondite riflessioni sull'indipendenza e sul ruolo dell'esperto, si evidenzia in questa sede che il perito esprime un giudizio relativamente all'informativa finanziaria prospettica evidenziando se la stessa sia stata propriamente preparata sulla base delle assunzioni formulate dagli amministratori e se sia presentata in accordo con la struttura del reporting finanziario. Il perito non deve in alcun modo entrare in una dialettica con la società per valutare modifiche al piano, né deve in alcun modo partecipare alla redazione di parte o di tutto il piano oggetto della revisione. Quest'ultimo deve essere costruito dalla società con l'aiuto dei propri professionisti e solo successivamente consegnato all'attestatore per la verifica di ragionevolezza.

f) Contenuto minimo della relazione(41)

Il paragrafo 27 del documento ISAE 3400 fornisce anche un utile schema di riferimento per la strutturazione della relazione di attestazione. Il documento redatto dall'esperto dovrebbe contenere almeno le seguenti informazioni: a) il titolo della relazione; b) il destinatario dell'attestazione; c) l'identificazione dell'informativa prospettica finanziaria oggetto di attestazione; d) il riferimento all'ISAE o, se esistenti, rilevanti standard nazionali⁽⁴²⁾ o qualsiasi pratica applicata quale *benchmark* di riferimento per la verifica delle informazioni prospettiche finanziarie; c) una dichiarazione che attesti la responsabilità del *management* per l'informativa prospettica finanziaria includendo le assunzioni su cui si basa; f) quando applicabile,

[&]quot;Linee Guida", gennaio 2010, pag. 20.

Si veda P. Riva, "La relazione di attestazione", in op. cit., Giuffré, 2009, pag. 241

e ss.

Nel caso italiano ad oggi il riferimento internazionale è l'unico possibile.

un riferimento allo scopo e/o alla limitata distribuzione dell'informativa (43); g) una negative assurance (44) ossia una attestazione sulle ipotesi (assumptions) formulate che chiarisca se le stesse costituiscano o meno una base adeguata e ragionevole per lo sviluppo delle informazioni prospettiche finanziarie; h) una opinion e quindi un giudizio sulla informativa prospettica finanziaria in base al quale si attesta che la stessa è stata costruita correttamente a partire dalle ipotesi (assumptions) formulate ed è presentata conformemente a quanto indicato dai standard di riferimento per la presentazione dell'informativa economico finanziaria (financial reporting framework); i) caveat ossia avvertimenti appropriati concernenti le reali possibilità di raggiungimento dei risultati indicati dall'informativa prospettica finanziaria; j) la data dell'attestazione che dovrebbe coincidere con la data di completamento delle procedure; k) l'indirizzo dell'attestatore; i) la firma dell'attestatore.

Come già evidenziato, l'applicazione alle attestazioni previste dal codice civile per il leveraged buy out ex. art. 2501 bis c.c. e dalla legge fallimentare per il concordato preventivo ex art. 161 L.F., e per gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., la diffusione sarà erga omnes, mentre per i piani attestati ex art. 67 c. 3 l.d) L.F. sarà solo limitata in quanto non è prevista alcuna pubblicità della operazione che resta un fatto privato e in caso di successivo contenzioso potrà essere ampliata.

⁽⁴⁴⁾ A negative assurance is the method used by the Certified Public Accountant to assure various parties, such as bankers and stockbrokers, that financial data under review by them is correct. Negative assurance tells the data user that nothing has come to the CPA's attention of an adverse nature or character regarding the financial data reviewed.